

SOCIETÀ' / 1

Nelle "S.a.s" tutto il potere va ai soci accomandatari

Qual è il ruolo dell'accomandante in una s.a.s. (società in accomandita semplice) e quali le conseguenze per il compimento di atti di gestione della società?

La società in accomandita semplice (s.a.s.) è una società di persone caratterizzata dalla compresenza di due categorie di soci, gli accomandanti e gli accomandatari, i quali si distinguono tra loro in ragione del potere di gestione della società da un lato e della responsabilità per i debiti sociali dall'altro.

Solo gli accomandatari possono compiere atti in rappresentanza della società e rispondono delle obbligazioni assunte da quest'ultima personalmente ed illimitatamente.

Al contrario, i soci accomandanti non hanno potere di compiere attività gestorie se non hanno ricevuto procura speciale per singoli affari, non hanno la rappresentanza della società e sono responsabili delle obbligazioni sociali limitatamente alla quota conferita.

Perciò, nel caso in cui il patrimonio della s.a.s. sia insufficiente a soddisfare i creditori sociali, gli accomandanti non rischieranno alcuna aggressione al proprio patrimonio personale, a differenza degli accomandatari.

Sostanzialmente nella s.a.s. si assiste ad una rigida correlazione tra rischio economico e potere gestionale: solo gli accomandatari, che assumono un rischio illimitato per l'attività sociale, hanno il potere di gestire tale attività. Diversamente gli accomandanti hanno poteri assai limitati ed in

genere tali da non influire in maniera decisiva sull'attività sociale, atteso che essi, una volta conferito quanto stabilito nell'atto costitutivo della società, hanno esaurito i loro obblighi sociali.

Correlato al divieto di accedere alla gestione della società è il divieto di far figurare il nome del socio accomandante nella ragione sociale della s.a.s., a differenza di quello del socio accomandatario. In caso contrario, l'accomandante assume responsabilità personale ed illimitata nei confronti dei creditori, al pari degli accomandatari.

L'assunzione di responsabilità personale ed illimitata è la conseguenza prevista dalla legge anche nel caso in cui l'accomandante contravenga al divieto di compiere atti di gestione sociale (il c.d. divieto di ingerenza): in tal caso egli sarà responsabile illimitatamente e solidalmente con gli accomandatari non solo per le obbligazioni assunte in violazione del divieto di ingerenza, ma per tutte le obbligazioni sociali.

E questo - si ritiene - anche se l'ingerenza dell'accomandante nella gestione sociale non sia intenzionale.

Va però notato che l'assunzione di responsabilità illimitata e personale come sanzione per la violazione del divieto di ingerenza non comporta la trasformazione dell'accomandante in accomandatario; egli resta comunque escluso

dall'amministrazione della società per il futuro. L'atto compiuto dall'accomandante in violazione del divieto di ingerenza non è vincolante per la società, salvo ratifica da parte di quest'ultima (anche in forma tacita).

Va altresì evidenziato che la legge non definisce in cosa consistano gli atti di ingerenza vietati all'accomandante. Sussiste comunque un'ampia casistica giurisprudenziale di descrizione di atti vietati, accomunati dall'essere espressione di attività gestoria e decisionale, non meramente esecutiva dell'attività sociale.

La figura dell'accomandante, tuttavia, non è limitata al solo apporto di capitale: la legge ammette che questi possa prestare la propria opera in favore della società sotto la direzione degli amministratori (anche con qualifica di dirigente) e, qualora sia previsto dall'atto costitutivo della s.a.s., dare autorizzazioni e pareri per il compimento di determinate operazioni, nonché compiere ispezioni ed atti di sorveglianza.

Si sottolinea infine che le conseguenze di un'ingerenza del socio accomandante nella gestione della società possono essere particolarmente gravi: egli può anche essere escluso dalla s.a.s. ed essere dichiarato fallito nell'eventualità in cui si verifichi il fallimento della società.

Avv. Marco Agami
ACLaw - Ceccon & Associati

SOCIETÀ' / 2

Come trasformare una s.a.s. in una s.n.c.

Cosa è necessario fare per trasformare una s.a.s. in una s.n.c.?

La trasformazione di società di persone in altra società di persone non è disciplinata dalla legge.

La modifica della forma giuridica avverrà con modifica del contratto sociale ex art. 2252, 2300 c.c. Per la trasformazione è necessario il consenso di tutti i soci, risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, contenente i requisiti di legge previsti per l'atto di costituzione della s.n.c. Dall'atto di trasformazione dovranno risultare: la scelta della forma giuridica s.n.c., i dati identificativi dei soci, la nuova ragione sociale (contenente la dicitura "s.n.c." ed il nome di uno o più soci), le modifiche riguardanti la sede legale, la durata, l'oggetto sociale, la scadenza degli esercizi, l'ammontare dei conferimenti, il nominativo dei soci amministratori ed i loro poteri, i patti sulla ripartizione degli utili.

L'atto deve essere pubblicato entro 30 giorni nel Registro delle Imprese presso cui la società è iscritta, con la delibera dei soci che la autorizza.

Avv. Marco Agami
Avv. Laura Durello
ACLaw - Ceccon & Associati

In collaborazione con

Professionisti.it

www.professionisti.it - Numero Verde 800 901 335

Email: info@professionisti.it

LAVORO

Come diventare traduttore del Tribunale

Mi sono laureato in legge in Libia. Oggi vivo in Italia e vorrei diventare traduttore giurato per il Tribunale. Quale il percorso?

Essere traduttore giurato di un Tribunale significa essere iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio. Un consulente tecnico è un professionista che affianca il giudice nello svolgimento delle sue attività in materie a lui sconosciute: nell'Albo sono inclusi anche gli interpreti ed i traduttori.

Per potersi iscrivere all'Albo è necessario recarsi presso la Cancelleria Civile del Tribunale della propria città e richiedere sia il modulo di iscrizione sia la lista dei documenti da produrre, in quanto ogni Tribunale segue le proprie procedure. Di norma vengono richiesti il titolo di studio, l'iscrizione al Ruolo dei Periti e degli Esperti della Camera di Commercio, un certificato penale e la documentazione relativa ai lavori svolti per le lingue in oggetto. Una volta ricevuta la comunicazione di ammissione verrà richiesto il pagamento di una tassa di iscrizione una tantum, che darà diritto all'inserimento ufficiale nell'Albo.

Dott.ssa Luisella Rivolta
Studio Carabelli & Rivolta

FISCO

Chi non presenta il modello Unico regolarizzi così

L'Omessa presentazione del Modello Unico può essere regolarizzata?

Le violazioni inerenti il Mod. Unico 2012, il cui termine di presentazione è scaduto l'1/10/2012, possono essere oggetto di regolarizzazione con il versamento delle sanzioni in misura ridotta ex art. 13 d.lgs. 472/97, se non sono state ancora constatate e non sono iniziate attività amministrative di accertamento portate a conoscenza del contribuente. Risulta in particolare regolarizzabile la "Dichiarazione tardiva". Con riferimento all'Unico 2012 persone fisiche, società di persone e soggetti IRES con esercizio coincidente con l'anno solare, sono tardive le dichiarazioni inviate entro il 30/12/2012. Ex art. 2, c. 7, dpr 322/98, la dichiarazione tardiva è valida, ferma restando l'applicazione della sanzione per il ritardo ex art. 1, c. 1, d.lgs. 471/97 per omessa dichiarazione. Ai fini della regolarizzazione del modello Unico presentato entro 90 giorni il contribuente deve presentare la dichiarazione e versare la sanzione ridotta pari ad euro 25,00 utilizzando il c.t. "8911", per ciascuna dichiarazione ricompresa nel modello Unico.

Davide Andreazza
dottore commercialista